

## RAFFRONTO

<b>L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.</b>	<b>Proposta di legge n. 467/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale D. Giannetta, recante: “ Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale”</b>
	Art.22 <i>(Abrogazione di norme)</i>
Art.1 <i>Finalità</i>	Art.1 <i>Finalità</i>
1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977 e agli effetti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.	<i>Identico</i>
2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.	<b>Abrogato</b>
Art.2 <i>Natura giuridica dei Consorzi.</i>	Art.2 <i>Natura giuridica dei Consorzi.</i>
1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.	<i>Identico</i>
2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.	<i>Identico</i>
3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale.	<b>Abrogato</b>
4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità	<i>Identico.</i>

Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall' <i>articolo 36 della legge n. 317/1991</i> , che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio.	
(...)	(...)
<b>Art.5</b> <i>Organi.</i>	<b>Abrogato</b>
1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:	
a) l'Assemblea Generale;	
b) il Comitato Direttivo;	
c) il Presidente;	
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.	
2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.	
3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.	
(...)	(...)
<b>Art.7</b> <i>Assemblea generale.</i>	<b>Abrogato</b>
1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.	
2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:	
a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;	
b) elegge il Comitato Direttivo;	
c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;	
d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;	
e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;	
f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea Generale;	

<p>g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;</p>	
<p>h) delibera sulla contrazione dei mutui;</p>	
<p>i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.</p>	
<p>Art.8 <i>Comitato Direttivo.</i></p>	
<p>1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>
<p>2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:</p>	
<p>a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;</p>	
<p>b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997, in quanto compatibili;</p>	
<p>c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;</p>	
<p>d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;</p>	
<p>e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;</p>	

<p>f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;</p>	
<p>g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi.</p>	
<p>3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.</p>	
<p>4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.</p>	
<p>5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art.9 <i>Il Presidente.</i></p>	
<p>1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.</p>	<b>Abrogato</b>
<p>2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.</p>	
<p style="text-align: center;">(...)</p>	(...)
<p style="text-align: center;">Art.11 <i>Il Collegio dei Revisori</i></p>	
<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due</p>	

supplenti iscritti all'albo di cui al <i>decreto legislativo n. 88 del 1992</i> .	
2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.	<b>Abrogato</b>
(...)	(...)
Art.15 <i>Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.</i>	
1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.	
2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.	<b>Abrogato</b>
3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione.	
(...)	(...)
	Art.4 <i>(Sviluppo del sistema insediativo)</i>
Art.21	Art.21
1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.	<b>1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali, delle aree e degli insediamenti PIP in APEA.</b>
2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di	<b>2. Il CORAP è il soggetto delegato alla definizione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e</b>

<p>parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.</p>	<p><b>gestione delle APEA su tutto il territorio regionale e ne garantisce il coordinamento all'interno di un modello regionale unitario in relazione alle diverse esigenze e specializzazioni produttive dei territori e dei comparti produttivi.</b></p>
	<p><b>3. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività economiche agroindustriali, artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.</b></p>
	<p><b>4. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:</b></p>
	<p><b>a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;</b></p>
	<p><b>b) la tutela della salute e della sicurezza;</b></p>
	<p><b>c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;</b></p>
	<p><b>d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;</b></p>
	<p><b>5. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, il CORAP provvede alla definizione e proposizione di un regolamento, soggetto all'approvazione della Giunta regionale, per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:</b></p>
	<p><b>a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;</b></p>

	b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
	c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
	d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
	e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
	6. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
	7. Gli agglomerati e le aree industriali di competenza del CORAP costituiscono aree industriali ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate, se coerenti con le disposizioni del regolamento di cui al comma 5.
	Art.22 (Abrogazione di norme)
Art.26 <i>Norme transitorie.</i>	
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli	

<p>Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:</p>	<b>Abrogato</b>
<p>a) alla gestione dei Consorzi;</p>	
<p>b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;</p>	
<p>c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;</p>	
<p>d) all'adeguamento dello statuto dei Consorzio alle norme della presente legge.</p>	
<p>2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.</p>	
<p>3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.</p>	
<p>4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.</p>	
<p>5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa -, continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti.</p>	
<p>6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e</p>	



in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.	
(...)	(...)